



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2275** del 21/12/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRI/DEL/2017/00044

OGGETTO: L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" e D.Lgs. n. 147/2017 di disciplina del ReI-Reddito di Inclusione. Modifiche al Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo di disciplina del ReD-Reddito di Dignità. Approvazione dello Schema di Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004

L'anno 2017 addì 21 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Michele Emiliano	Assessore Anna Maria Curcuruto
V.Presidente Antonio Nunziante	
Assessore Loredana Capone	
Assessore Filippo Caracciolo	
Assessore Leonardo di Gioia	
Assessore Sebastiano Leo	
Assessore Michele Mazzarano	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Alfonsino Pisicchio	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

Visto il **Decreto Interministeriale 26 maggio 2016** e s.m.i., che ha disciplinato la misura "Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.)", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015;

Vista la l.r. n. **3 del 14 marzo 2016**, "*Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva*", con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD);

Visto il **Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016** attuativo della l.r. n. 3/2016;

Vista la **legge 15 marzo 2017, n. 33**, recante "Delega sulle norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"

Visto il **Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147** in materia di "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 76, 87 e 117 terzo comma della Costituzione.

L'evoluzione del quadro normativo nazionale registrata nell'ultimo semestre, che ha portato alla definizione per la prima volta in Italia di un LEP – Livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 comma 3, lett. m) della Costituzione, proprio in materia di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, insieme agli esiti della introduzione sperimentale di una analoga misura regionale per il sostegno al reddito e l'inclusione sociale attiva, denominata "Reddito di dignità", alla luce degli indirizzi operativi che il D.Lgs. n. 147/2017 reca per la transizione dal SIA al Rel – Reddito di Inclusione, e alle forti implicazioni che detti indirizzi hanno anche per il funzionamento della misura regionale ReD, induce a considerare il quadro attuale, per definire interventi urgenti che sul piano amministrativo e procedurale consentano la ordinata transizione dall'annualità 2017 alla annualità 2018 anche per il Reddito di Dignità.

Con **Del. G.R. n. 1719 del 30.10.2017** "*L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Approvazione indirizzi operativi transitori per la chiusura della II annualità del Reddito di Dignità rispetto al D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 per l'introduzione del Reddito di Inclusione*", la Giunta regionale, nelle more della approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale n. 8/2016 di disciplina del ReD, ha approvato gli indirizzi operativi per la integrazione del Rel nazionale e del ReD Regionale e per la transizione dalla annualità. Tra l'altro la suddetta delibera ha fissato al 1° febbraio 2018 la data di avvio delle istruttorie delle domande di accesso al ReD, al fine di favorire la semplificazione per i cittadini delle attività di attestazione dell'ISEE e, pertanto, entro il 31 gennaio 2018 dovranno essere operative le modifiche che si rende necessario apportare al Regolamento Regionale n. 8/2016.

Rinviando all'Allegato A per la relazione illustrativa e il testo di proposta di modifica al Regolamento n. 8/2016, si precisa che le modifiche e le integrazioni necessarie conservano e



confermano l'impianto complessivo del Regolamento regionale ed intervengono in particolare a:

- rafforzare l'impianto universalistico e di misura attiva che caratterizza il ReD
- coordinare il ReD con il Rel, per criteri di accesso e soglie ISEE
- rendere il ReD una misura più flessibile a livello regionale anche in ragione del processo dinamico di implementazione del Rel, che vedrà già nel corso della annualità 2018 evolversi la definizione dei criteri di accesso
- introdurre ogni utile elemento di semplificazione nell'accesso al ReD e nella governance della misura, alla luce delle lezioni apprese dall'esperienza della prima annualità di attuazione della misura regionale.

Lo schema di regolamento si compone di num. 9 articoli che intervengono a modificare altrettanti articoli del Reg. R. n. 8/2016.

L'iter di approvazione del Regolamento Regionale di modifica del Regolamento Regionale n. 8/2017 si svilupperà in coerenza con quanto disposto all'art. 44 comma 2 della l.r. n. 7/2004 (Statuto Regionale), come modificato dalla l.r. n. 44/2014, al fine di assicurare il pieno coinvolgimento della Commissione Consiliare III del Consiglio Regionale, ma anche di assicurare che entro il mese di gennaio 2018 le modifiche al Regolamento R. n. 8/2016 siano operative, al fine di non rallentare l'implementazione del nuovo ReD nell'interesse dei cittadini pugliesi che ne avranno già fatto domanda.

Infatti il comma 2 dell'art. 44 dello Statuto Regionale (come modificato con l.r. n. 44/2014) così recita: "2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni".

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale a modifica del Reg. R. n. 8/2016, e sempre in attuazione della l.r. n. 3/2016, di disciplina del Reddito di Dignità regionale, come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7), e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA




4.

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge ;


DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare l'allegato schema di Regolamento Regionale a modifica del Reg. R. n. 8/2016, e sempre in attuazione della l.r. n. 3/2016, di disciplina del Reddito di Dignità regionale, come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- Di attestare le ragioni di necessità e urgenza per l'applicazione del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto regionale, come modificato con l.r. n. 44/2014, per assicurare che entro il mese di gennaio 2018 le modifiche al Regolamento R. n. 8/2016 siano operative, al fine di non rallentare l'implementazione del nuovo ReD nell'interesse dei cittadini pugliesi che ne avranno già fatto domanda;
- Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44 della legge regionale n. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014;
- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato articolo 44 comma 2 dello Statuto regionale, per l'approvazione definitiva del Regolamento.

<p>Il Segretario Generale IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA della Giunta Regionale DALLA CARMELA MORSETTI</p> 	<p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO</p> 
--	---

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
(dr. Emanuele Attilio Pepe)





LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(dr.ssa Anna Maria Candela)

Anna Maria Candela

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dott. Giancarlo Ruscitti)


Giancarlo Ruscitti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dr. Michele Emiliano

Michele Emiliano

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott.a CARMELA MORETTI
Carmela Moretti





REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

Allegato A

Schema di Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016
attuativo della legge regionale n. 3/2016, ai sensi dell'art. 44 co.2 della
l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014.

IL PRESENTE DOCUMENTO SI COMPONE di N. 10 (Dieci) PAGG.,
INCLUSA LA PRESENTE COPERTINA



Relazione illustrativa

L'evoluzione del quadro normativo nazionale registrata nell'ultimo semestre, con la l. n. 33/2017 e il D.Lgs. n. 147/2017, che ha portato alla definizione per la prima volta in Italia di un LEP – Livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 comma 3, lett. m) della Costituzione, proprio in materia di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, insieme agli esiti della introduzione sperimentale di una analoga misura regionale per il sostegno al reddito e l'inclusione sociale attiva, denominata "Reddito di dignità", alla luce degli indirizzi operativi che il D.Lgs. n. 147/2017 reca per la transizione dal SIA al Rel – Reddito di Inclusione, e alle forti implicazioni che detti indirizzi hanno anche per il funzionamento della misura regionale ReD, induce a considerare il quadro attuale, per definire interventi urgenti che sul piano amministrativo e procedurale consentano la ordinata transizione dall'annualità 2017 alla annualità 2018 anche per il Reddito di Dignità.

Con Del. G.R. n. 1719 del 30.10.2017, nelle more della approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale n. 8/2016 di disciplina del ReD, la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi per la integrazione del Rel nazionale e del ReD Regionale e per la transizione dalla annualità. Tra l'altro la suddetta delibera ha fissato al 1° febbraio 2018 la data di avvio delle istruttorie delle domande di accesso al ReD, al fine di favorire la semplificazione per i cittadini delle attività di attestazione dell'ISEE e, pertanto, entro il 31 gennaio 2018 dovranno essere operative le modifiche che si rende necessario apportare al Regolamento Regionale n. 8/2016.

Le modifiche e le integrazioni necessarie conservano e confermano l'impianto complessivo del Regolamento regionale ed intervengono in particolare a:

- rafforzare l'impianto universalistico e di misura attiva che caratterizza il ReD;
- coordinare il ReD con il Rel, per criteri di accesso e soglie ISE, che si estendono rispetto alla precedente versione (con ISEE fino a 6000)
- rendere il ReD una misura più flessibile e dinamica a livello regionale in ragione del processo dinamico di implementazione del Rel, che vedrà già nel corso della annualità 2018 evolversi la definizione dei criteri di accesso; in particolare a partire da giugno 2018 rientreranno nella platea ammissibile a Rel anche i richiedenti con nucleo familiare senza figli minori e gli ultra55enni senza lavoro (quale che sia la durata del periodo di assenza di lavoro); la dinamicità della misura regionale potrà garantire l'immediato adattamento del ReD per coprire ulteriori platee sensibili ancora escluse;
- assicurare per specifiche platee di beneficiari REI, particolarmente fragili (es. famiglie con figli minori, persone disabili sole, donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare), l'integrazione con il RED per non rinunciare all'approccio di attivazione che esso porta con sé, al contrario del Rel;
- introdurre ogni utile elemento di semplificazione nell'accesso al ReD e nella governance della misura, alla luce delle lezioni apprese dall'esperienza della prima annualità di attuazione della misura regionale.

Tutte le modifiche apportate sono coerenti con l'art. 5 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 54, che prevede a raccordare la l.r. n. 3/2016 al D.Lgs. n. 147/2017.

Lo schema di regolamento si compone di num. 9 articoli che intervengono a modificare altrettanti articoli del Reg. R. n. 8/2016, che di seguito si illustra sinteticamente.



L'art. 1 è modificato nei soli commi 2 e 3 al fine di tener conto della intervenuta normativa nazionale che aggiorna l'intero quadro dei principi e dei criteri di accesso alle misure di sostegno al reddito, nonché le opportunità di integrazione tra misure nazionali e misure regionali.

L'art. 2 provvede a sostituire integralmente l'art. 3 del Reg.R. n. 8/2016, in ragione della necessità di definire il ReD in modo autonomo rispetto al Rel, con la misura economica di attivazione e tutti gli apporti in termini di servizi sia per l'inserimento sociolavorativo che per l'accessibilità ai servizi di cura e di conciliazione per tutti i componenti del nucleo familiare che ne hanno bisogno. In ragione, inoltre, della definizione dinamica della platea di beneficiari Rel, che dovrebbe evolvere già da metà anno 2018, la Giunta Regionale si riserva la possibilità di poter integrare il ReD e il Rel al fine di rafforzare il sostegno anche economico e le opportunità di attivazione per i richiedenti con nuclei familiari particolarmente fragili o esposti al rischio della povertà, come ad esempio i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e i nuclei familiari monopersonali con specifici fattori di emergenza sociale ed economica (es: padri e madri separati, donne vittime di violenza con figli, persone con disabilità senza il supporto familiare e con un adeguato pronostico di efficacia per l'inserimento sociolavorativo, ecc..).

L'art. 3 modifica, integrandolo, l'art. 4 del Reg.R. n. 8/2016, al fine di raccordare i requisiti di accesso al ReD con i requisiti di accesso al Rel, e specificamente:

- adegua i criteri di valutazione della condizione economica alle definizioni Rel, considerando sia il valore ISEE che il valore ISRE
- conferma la valutazione multidimensionale dei richiedenti, rinviando a una DGR la fissazione del valore soglia, con l'idea di modo da renderlo dinamico, nell'ottica del maggior favore per i cittadini, in relazione alla dinamica delle domande complessivamente pervenute e della disponibilità finanziaria annuale;
- si innalza la soglia dell'importo di non cumulabilità del ReD con altre prestazioni di carattere assistenziale;
- si conferma la non cumulabilità con la NASPI e altri ammortizzatori sociali.

In ragione, inoltre, della definizione dinamica della platea di beneficiari Rel, che dovrebbe evolvere già da metà anno 2018, la Giunta Regionale si riserva la possibilità di modificare le specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di Dignità, in presenza della necessità di interventi indifferibili e urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per persone, quali, ad esempio, vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora (a titolo esemplificativo).

L'art. 4 modifica, integrandolo, l'art. 5 del Reg.R. n. 8/2016, ridefinendo le modalità di attribuzione del punteggio di valutazione multidimensionale sul profilo di fragilità socio-economica-familiare, con due prioritarie modifiche intervenute:

- non si attribuisce più punteggio alla condizione lavorativa, non essendo più ostativa per l'ammissione al beneficio la presenza di posizioni lavorative marginali o precarie;
- la soglia di punteggio minima necessaria per l'ammissibilità al beneficio del ReD viene portata anche nel Regolamento a 40 p., in prima applicazione, ma soprattutto si indica che con proprio provvedimento la Giunta Regionale può ulteriormente modificarla per renderla più favorevole per gli utenti, laddove un minor numero di domande o maggiori risorse finanziarie lo consentano.



L'art. 5 modifica, integrandolo, l'art. 7 del Reg.R. n. 8/2016, al fine di completare la descrizione della rete dei nodi di accesso alle misure di sostegno economico, considerando non solo la rete dei CAF appositamente convenzionate con gli Ambiti territoriali, ma anche gli sportelli dei Segretariati sociali che i Comuni vogliono abilitare a raccogliere le domande per supportare gli utenti.

L'art. 6 modifica, integrandolo, l'art. 8 del Reg.R. n. 8/2016, al fine di recepire quanto è stato profondamente innovato dal D.Lgs. n. 147/2017 per la responsabilità istruttoria, l'iter istruttorio e il potere concessorio del beneficio economico del Rel-Reddito di Inclusione, nonché al fine di separare la gestione amministrativa delle domande di accesso al ReD per le quali sono soggetti beneficiari i Comuni associati in Ambito territorial e per le quali INPS è esclusivamente soggetto che concorre all'istruttoria e che esegue le operative di pagamento dei Comuni stessi.

L'art. 7 modifica, integrandolo, l'art. 9 del Reg.R. n. 8/2016, al fine di confermare la soglia di importo massimo di 400,00 euro mensili per il solo RED, che può salire a 600,00 euro nei casi in cui la Giunta Regionale dovesse disporre l'integrazione del ReD con il Rel, ovvero in tutti i casi in cui i nuclei familiari presentino i tratti della particolare fragilità socioeconomico e familiare.

L'art. 8 modifica, integrandolo, l'art. 10 del Reg.R. n. 8/2016, al fine di precisare tempi e modalità di erogazione del beneficio economico per il tramite della carta-acquisti, che a regime assicura il pagamento di un bimestre sempre entro il successivo bimestre.

L'art. 9 modifica, integrandolo, l'art. 18 del Reg.R. n. 8/2016, tiene conto delle esperienze fatte nella prima annualità di attuazione del ReD da parte dei Comuni, e provvede ad integrare tra le cause di revoca il caso in cui il soggetto ammesso in istruttoria al beneficio, si renda successivamente irreperibile per la determinazione del progetto individuale di inclusione sociale e per la conseguente sottoscrizione del patto individuale.



Schema di Regolamento regionale di modifica del Reg. R. n. 8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'articolo 1 del Reg. R. n. 8/2016 il comma 2 è così sostituito:
"2. La disciplina attuativa del Reddito di Dignità regionale è definita in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147."
2. All'articolo 1 del Reg. R. n. 8/2016 il comma 3 è così sostituito:
"3. Ai fini dell'attuazione della legge regionale, il Reddito di Dignità è disciplinato in coerenza con i principi, gli obiettivi e le azioni di cui alla legge regionale, con i principi e i criteri di ammissibilità di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, nonché in coerenza con la disciplina della misura nazionale di sostegno al reddito di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, e con l'accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016 sul documento recante "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva".

Art. 2

(Modifiche all'art. 3 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L'articolo 3 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

"Articolo 3

(Composizione della misura)

1. *Ai fini della presente disciplina, e ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti:*
 - a) *indennità economica di attivazione, connessa alla partecipazione al tirocinio sociolavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, come definito nell'ambito del patto individuale di inclusione sociale attiva;*
 - b) *percorso formativo di aggiornamento professionale ovvero per il conseguimento di una qualifica professionale, se funzionale al percorso di attivazione;*
 - c) *altre misure di conciliazione, di supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, di mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, attività di affiancamento e supporto individuale per l'inserimento sociale di beneficiari in condizioni specifiche di fragilità.*
2. *La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le condizioni alle quali il Reddito di Dignità può integrare il Reddito di Inclusione di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari".*

Art. 3

(Modifiche all'art. 4 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L'articolo 4 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:



**"Articolo 4
(L'accesso alla misura)**

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell'articolo 3, i requisiti di accesso sono disciplinati dal di cui alla l. 15 marzo 2017, n. 33, e al D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.

2. Con riferimento al sostegno al Reddito di Dignità per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono requisiti soggettivi di accesso per il soggetto richiedente i seguenti:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore al valore annualmente definito con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione il valore ISRE non deve superare euro 3.000,00. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.
- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in speso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
- f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 40, attribuito in base alla scala di valutazione di cui al successivo articolo;
- g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- h) non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, salvo espressa deroga disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

3. Il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

4. Sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.



5. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce, in coerenza con le politiche regionali di contrasto ai rischi di esclusione sociale per specifici gruppi sociali, le specifiche condizioni e modalità di accesso al Reddito di Dignità in presenza della necessità di interventi indifferibili e urgenti a completamento di progetti individuali di presa in carico per persone vittime di violenza e abuso sottratte ai nuclei familiari di provenienza e adulti in condizioni di povertà estrema e senza fissa dimora.”

Art. 4
(Modifiche all’art. 5 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L’articolo 5 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

“Articolo 5
(Valutazione multidimensionale del bisogno)

1. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 2 dell’articolo 3 (Rel), i criteri di priorità sono disciplinati dal *D.Lgs. 15 settembre 2017, n.147, per la specifica platea di beneficiari.*

2. Con riferimento al sostegno al reddito per il contrasto alla povertà di cui al comma 1 dell’articolo 3, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda si basa sui seguenti criteri:

- a) numero di figli
- b) numero di figli minori
- c) nucleo familiare monogenitoriale
- d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza
- e) valore ISEE
- f) ~~condizione lavorativa.~~

I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.

Con riferimento alla valutazione multidimensionale di cui al comma 2, costituisce requisito di ammissibilità della domanda di accesso al beneficio economico, la valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, *con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito annualmente con apposito provvedimento di Giunta Regionale. In sede di prima applicazione la soglia è fissata a punti 40 sui 100 punti totali attribuiti in base alla scala di seguito specificata:*

- | | |
|---|--------------|
| a) presenza nel nucleo familiare di figli | max 25 punti |
| n. 1 figlio | 10 p. |
| n. 2 figli | 20 p. |
| n. 3 figli o più | 25 p. |
| b) presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio in età non superiore a 36 mesi | 5 punti |
| c) nucleo familiare monogenitoriale | 25 punti |
| d) presenza di persona con disabilità grave o non autosufficienza | max 10 p. |
| disabilità grave | 5 p. |
| non autosufficienza | 10 p. |
| e) valore ISEE | max 35 punti |



così attribuito: al valore massimo di 35 si sottrae il valore dell'ISEE diviso per 171,429
Il punteggio massimo di pt. 35 si attribuisce a ISEE ORDINARIO "0".

3. *I suddetti criteri di valutazione multidimensionale della domanda sono applicati sulla base delle sole informazioni desumibili in modo univoco dalla dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE resa per il nucleo familiare del richiedente e in corso di validità.*"

Art. 5

(Modifiche all'art. 7 del Reg. R. n. 8/2016)

1. Al comma 1 dell'art. 7 del Reg. R. n. 8/2016, è aggiunta la seguente lett. d):

"d) gli sportelli dei Servizi di Segretariato Sociale degli Ambiti territoriali che attivano espressamente il servizio di ricezione domande e caricamento su piattaforma telematica."

2. Il comma 2 del Reg. R. n. 8/2016 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del comma 1, i Servizi Sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sono deputati ad assicurare l'accesso alle informazioni di base su tutte le fasi di istruttoria delle domande, essendo gli stessi responsabili della fase istruttoria e di verifica dei requisiti soggettivi di accesso".

Art. 6

(Modifiche all'art. 8 del Reg. R. n. 8/2016)

1. L'articolo 8 del Reg. R. n. 8/2016 è così integralmente sostituito:

"Articolo 8

(Fasi di istruttoria, verifica e valutazione delle domande e soggetti responsabili)

1. *A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi tramite la piattaforma telematica unica predisposta dalla Regione, si svolgono le seguenti fasi di istruttoria:*

Fase I – verifica preliminare dei requisiti anagrafici di accesso, a cura dei Comuni associati in Ambito territoriale

Fase II (domande Rel) – se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eligibilità Rel, la stessa è trasmessa, mediante cooperazione applicativa su portale INPS, per l'istruttoria e le determinazioni conseguenti;

Fase II (domande ReD) – se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eligibilità ReD, non essendo ammissibile Rel, la stessa è istruita telematicamente mediante cooperazione applicativa con le banche dati del Casellario dell'Assistenza INPS, e mediante integrazione di istruttoria a cura dei Comuni;

Fase III – valutazione multidimensionale del bisogno e attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2, attraverso l'applicazione delle funzionalità della piattaforma telematica unica;

Fase IV – dopo il rilascio degli elenchi degli ammessi a Rel o a ReD, valutazione multiprofessionale delle domande e verifica della presenza di carichi familiari e sociali di specifico rilievo, ai fini della presa in carico del nucleo familiare, a cura dell'equipe multi professionale presso ciascun Ambito territoriale sociale, in collaborazione con il Centro per l'Impiego competente, ove richiesto, e sottoscrizione del patto individuale per l'inclusione sociale.



2. *I tempi di svolgimento delle Fasi di cui al comma 1 per l'istruttoria delle domande di accesso al ReD – Reddito di Dignità, sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta Regionale.*
3. *Ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge regionale con apposito provvedimento la Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva ai fini esclusivi dell'attuazione della misura Reddito di dignità, un regime transitorio per disciplinare un raccordo fra aree territoriali di competenza dei centri territoriali per l'impiego, e gli Ambiti territoriali sociali di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n.19".*

Art. 7

(Modifiche all'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 1 è così sostituito:

"1. Per il beneficio economico di cui all'articolo 3 comma 2, i criteri di determinazione dell'importo economico da riconoscere sono disciplinati dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147."

2. All'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:

"3. L'ammontare massimo mensile della misura denominata Reddito di Dignità regionale di cui alla lett. a) dell'articolo 3 comma 1 è pari ad Euro 400,00. Con apposito provvedimento di Giunta Regionale sono determinati gli importi economici in relazione ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. [Ndr: art. 9 del Reg. R. n. 8/2016]"

3. All'art. 9 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 4 è così sostituito:

"4. L'ammontare massimo mensile del sostegno economico nei casi in cui con appositi provvedimenti di Giunta Regionale si disponga l'integrazione del ReD al Rel di cui al al D.Lgs. n. 147/2017, è pari ad Euro 600,00 per un nucleo familiare con cinque componenti o più. Detto importo massimo è riparametrato per nuclei familiari con meno di cinque componenti."

Art. 8

(Modifiche all'art. 10 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'art. 10 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 3 è così sostituito:

"3. Il beneficio economico del Reddito di Dignità è erogato con cadenza bimestrale, in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del beneficiario, per un periodo di 12 (dodici) mesi, superati i quali il trattamento economico è sospeso per un periodo massimo di 6 mesi, salvo espresse deroghe disposte con proprio provvedimento dalla Giunta Regionale per specifici target di beneficiari, ovvero per le successive fasi di attuazione della misura. L'importo maturato per un bimestre è erogato di norma entro il bimestre successivo".

Art. 9

(Modifiche all'art. 18 del Reg. R. n. 8/2016)

1. All'art. 18 del Reg. R. n. 8/2016, il comma 2 è così sostituito:

"2. Con riferimento alle cause di revoca del beneficio economico di cui alla misura Reddito di Dignità, come disciplinate dall'art. 10 comma 2 della legge regionale, sono da considerarsi ulteriori cause di revoca:



- a) le cause di cui all'art. 17 del Reg. R. n. 3/2014;
- b) le cause come specificate nel D. Lgs. n. 147/2017, di disciplina del SIA;
- c) la irreperibilità del richiedente, che non consenta ai Servizi Sociali dei Comuni referenti entro 30 (trenta) gg dal provvedimento di ammissione di definire e far sottoscrivere il patto individuale di inclusione."

77/2008 A L'IMPRESA - 1/2011

REGIONE PUGLIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA
E DELLA SANITÀ
PUBBLICA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA
E DELLA SANITÀ
PUBBLICA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA
E DELLA SANITÀ
PUBBLICA



167



Allegato unico alla deliberazione
n. 2245 del 21-12-2017
composta da n 10 (dieci) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente
Dott.a CARMELA MORETTI dott. MICHELE EMILIANO

carmela moretti

Michele Emiliano

**REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n° 16 facciate, è conforme all'originale depositato presso il Segretariato Generale della G.R. 29 DIC 2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa CARMELA MORETTI

C. Moretti

